

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 148/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 9 giugno 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO HELLAS VERONA F.C. S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE "CURVA SUD" PRIVO DI SPETTATORI - SEGUITO REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA CON COM. UFF. N. 225 DEL 10.5.2016 - INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/VICENZA DEL 30.4.2017, (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 3.5.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/NAPOLI DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 208 del 16.05.2017)

La C.S.A., respinge ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Torino di Torino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. TEDINO BRUNO SEGUITO GARA PRO COSENZA/PORDENONE DEL 4.6.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 221/DIV del 05.06.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Pordenone Calcio di Pordenone, sostituisce la sanzione della squalifica con l'ammenda di € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO U.S. AVELLINO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIDAOU SOUFIANE SEGUITO GARA SALERNITANA/AVELLINO DEL 13.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 113 del 15.05.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Avellino di Avellino.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LARANGEIRA DANILO SEGUITO GARA UDINESE/SAMPDORIA DEL 21.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 213 del 23.5.2017)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CALC. MASI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ASCOLI/TERNANA DEL 18.05.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 115 del 19.05.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Masi Alberto.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CALC. CAMARLINGHI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL TORNEO BERRETTI JUVE STABIA/LIVORNO DEL 2.6.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 153/TB del 5.6.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Camarlinghi Giulio.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 9 giugno 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio